

LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1973, N. 16¹

**Aumento della spesa annua autorizzata con la
legge regionale 11 novembre 1971, n. 42²**

Art. 1

La spesa annua di Lire 82 milioni autorizzata con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a Lire 132 milioni.

Art. 2

Al maggior onere di Lire 50 milioni si provvede per l'esercizio finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 11 settembre 1973, n. 39.